

Sent. n. 1/2025 pubbl. il 10/01/2025
Rep. n. 1/2025 del 10/01/2025



Liquidazione Controllata
N. 1/2025

TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, composto dai magistrati:

dott. Davide Storti	PRESIDENTE
dott.ssa Flavia Mazzini	GIUDICE
dott. Lorenzo Pini	GIUDICE rel.

Nell'ambito del procedimento iscritto al n. 111-2024 Rg. avviato su domanda di
INTESA SAN PAOLO

RICORRENTE

nei confronti di

EBORGO.COM SRL IN LIQUIDAZIONE

RESISTENTE

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Con ricorso depositato in data 23.09.2024 Intesa San Paolo spa domandava che fosse dichiarata l'apertura del procedimento di liquidazione giudiziale - e in subordine l'apertura della liquidazione controllata - a carico della soc. Eborgo.com srl in liquidazione, con sede in Pergola, via Grazia Deledda n. 2 ed esercente l'attività di acquisto, amministrazione ed alienazione di beni immobili.

Il ricorso veniva regolarmente comunicato via PEC ad opera della Cancelleria ai sensi dell'art. 40 co. 6 cod. crisi.

Ciò posto, e rilevato preliminarmente che:



(-) la parte debitrice è un'impresa costituita ex art. 2249 cod. civ. in forma di società a responsabilità limitata e quindi di imprenditore commerciale (tra le tante, vd. cass. n. 25730/16);

(-) sussiste ex art. 27 co. 2 cod. crisi la competenza del Tribunale adito, avendo - la parte debitrice - sede legale in Pergola da almeno un anno e quindi nel circondario del suddetto Ufficio;

rilevato, in particolare, quanto alla legittimazione ex art. 37 co. 2 cod. crisi, che:

(-) la banca ricorrente si afferma titolare di un credito pari - allo stato - ad euro 181.362,80 oltre interessi, a titolo di residuo dovuto in forza di rapporto di apertura di credito in conto corrente di originari 200 mila euro assistito da garanzia ipotecaria prestata da una terza società ora in liquidazione;

(-) il credito suddetto risulta comprovato, oltre che dal contratto, anche dal decreto ingiuntivo n. 1034/19 emesso dal Tribunale di Pesaro in data 26.10.2019 e quindi pure da un titolo giudiziale;

(-) sussiste, pertanto, il requisito indicato;

rilevato, quanto allo stato di insolvenza ex artt. 121 e 2 co. 1 lett. b) cod. crisi, che:

(-) l'indagine circa il suddetto necessario requisito viene a modellarsi diversamente nell'ipotesi, come qui accade, di società in liquidazione in quanto essa *"...deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte"* (cass. n. 19414/17);

(-) nel caso di specie:

- il credito vantato dalla parte ricorrente da tempo risulta non onorato;
- è stato dato avvio ad un'azione esecutiva;
- l'impresa è inattiva da tempo (non risultano ricavi di alcun tipo);
- il patrimonio netto, così come risultante dal bilancio di esercizio 2023, è negativo ed il totale dell'attivo è inferiore all'indebitamento;



- (-) l'impresa, pertanto, si presenta come insolvente;
- (-) l'art. 121 cod. crisi addossa all'imprenditore l'onere di dar prova del mancato superamento delle soglie dimensionali proprie della cd impresa minore di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) cod. crisi. Tale onere, tuttavia, deve coordinarsi col disposto di cui all'art. 42 cod. crisi che impone l'acquisizione d'ufficio di documentazione contabile e con l'esigenza di evitare, laddove all'esito dell'istruttoria risulti il mancato superamento delle soglie di esenzione, l'apertura superflua di una liquidazione giudiziale, notoriamente strutturalmente più complessa e quindi da riservare alle imprese maggiori;
- (-) nel caso di specie, nessuno si costituiva per la parte resistente;
- (-) la domanda di apertura della liquidazione giudiziale è stata depositata in data 23.09.2024 e quindi gli esercizi precedenti da considerare sono quelli chiusi al 31.12 degli anni 2021, 2022 e 2023;
- (-) come si evince dai bilanci disponibili in atti, l'impresa presenta:
- un attivo patrimoniale di euro 195.357,00 (2021);
di euro 195.357,00 (2022);
di euro 195.357,00 (2023);
 - ricavi complessivi di euro zero (2021);
di euro zero (2022);
di euro zero (2023);
 - un indebitamento di circa euro 274 mila;
- (-) la documentazione acquisita ex art. 42 cod. crisi non smentisce quanto appena riportato e non sono state avanzate specifiche contestazioni alle voci di bilancio;
- (-) non può, pertanto, ritenersi raggiunta – dai documenti in atti – la prova del superamento dei parametri dimensionali;
- rilevato, tuttavia, che:
- (-) la parte ricorrente chiedeva, in via subordinata, la declaratoria di apertura della procedura (minore) di liquidazione controllata del patrimonio;
- (-) quest'ultima procedura è applicabile, tra gli altri, anche alle imprese minori (qual è la resistente nel nostro caso);
- (-) sussiste, come visto, la legittimazione della ricorrente e l'insolvenza dell'impresa debitrice (che quindi è pacificamente, ai fini che qui rilevano, sovraindebitata);



Sent. n. 1/2025 pubbl. il 10/01/2025
Rep. n. 1/2025 del 10/01/2025

- (-) l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dall'istruttoria oltrepassa la soglia individuata all'art. 268 co. 2 cod. crisi;
- (-) ricorre quindi la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata;

p.q.m.

- (-) rigetta la domanda di apertura della liquidazione giudiziale;
- (-) dichiara aperto il procedimento di liquidazione controllata del patrimonio a carico della soc. Eborgo.com srl in liquidazione, con sede in Pergola, via Grazia Deledda n. 2 (REA - PS 175595);
- (-) nomina il dott. Lorenzo Pini giudice delegato;
- (-) nomina quale liquidatore l'avv. Massanelli Michela Maria;
- (-) ordina al debitore il deposito, entro sette giorni, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
- (-) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco, un termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore la domanda di restituzione, rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ex art. 201 cod. crisi;
- (-) ordina al debitore la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo quelli di cui sia stato autorizzato l'utilizzo, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo attuabile nelle forme di cui all'art. 216 co. 2 cod. crisi;
- (-) dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale e, se il debitore svolge attività d'impresa, anche la pubblicazione presso il registro delle imprese;
- (-) ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti se vi sono beni immobili o mobili registrati;
- (-) autorizza la prenotazione a debito ai sensi dell'art. 146 DPR 115/02 - in presenza dei requisiti di legge - del presente atto;

Pesaro, il 04.12.2024

Il Giudice est.

L. Pini

Il Presidente

D. Storti

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Pesaro, li 10 GEN 2025

IL FUNZIONARIO CAUSIDARIO
(Vitali Romina)



Firmato Da: LORENZO PINI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 487fa3b97dca9807b94b8f31f9ca5b2
Firmato Da: ROMINA VITALI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2ea11b757402fac3552d26fca3ea16d5
Firmato Da: STORTI DAVIDE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 54d1968a4482307e

